

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 248 del 17 luglio 2018

**Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI). - Ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A." L.R. n.40/1989.**

[Acque]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria.
---

Il Direttore

VISTO il D.M- del 28/03/1972 di rilascio originario della concessione denominata "ACQUAVIVA" ricadente nel Comune di Valli del Pasubio (VI);

VISTA la D.G.R. n. 4345 del 09/12/1997 di ampliamento della concessione;

VISTA la D.G.R. n. 596 del 13/02/1990 di nuova intestazione alla Ditta "Norda S.p.A." C.F. 04848000156 della concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI);

VISTO l'atto di fusione a firma del notaio Dott. Mauro Grandi , redatto in data 15/12/2017, n° di repertorio 7828, raccolta numero 4560 e registrato a Milano 6 il 10/01/2018 al n.789 serie 1T, con il quale la società "Norda S.p.A." con unico socio, con sede in Milano, Via Inverigo n. 2, si è fusa mediante incorporazione delle Società: "ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A." - "ACQUE MINERALI D'ITALIA S.r.l." - "SANGEMINI ACQUE S.p.A.", tutte con sede a Milano, Via Inverigo n. 2 - C.F. 04848000156, acquisendo la nuova denominazione "Acque Minerali d'Italia S.p.A.";

VISTA l'istanza pervenuta in Regione il 27/12/2017 prot. n.538376 e successivamente integrata con nota prot. n. 198564 del 29/05/2018, con cui la società "Norda S.p.A." ha chiesto di adeguare l'intestazione della concessione denominata "ACQUAVIVA" a favore della ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A.";

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto.

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;

VISTO il Disciplinare di Concessione (**Allegato A**);

VISTA la D.G.R. n.600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli atti d'ufficio e a corredo della domanda.

decreta

1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società "Acque Minerali d'Italia S.p.A." con sede in Milano, Via Inverigo, 2 -20151 - C.F. 04848000156 , la concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI);
2. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni e adeguamenti;
3. di stabilire che la società è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- ◆ sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il presente provvedimento;
- ◆ sottoscrivere, presso gli Uffici della U.O. Geologia, il Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, contestualmente alla consegna del presente provvedimento;
- ◆ corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
- ◆ attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
- ◆ assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
- ◆ richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondato il presente atto;

4. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 9/04/1959 ed al D.Lgs. 624/1996 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
6. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l'imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione;
7. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti